Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 6 marzo 1930 - ANNO VIII — **Numero 54**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Asooli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Crèmona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 333.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2402.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2461, col quale il comune di Abbadia Alpina è stato aggregato al comune di Pinerolo e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dalla amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione del comune autonomo di Pinerolo, a decorrere dal 5 dicembre 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'articolo 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Torino dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quella Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Abbadia Alpina sostenne l'effettiva spesa di lire 43.266,58;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 618, 8 dicembre 1927, n. 2776, e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a ca-

rico del comune di Abbadia Alpina, ora aggregato al comune di Pinerolo, i corrispondenti contributi di L. 3275,39, L. 3200 e L. 1600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Abbadia Alpina, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 35.191,19 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 5 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 4. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pinerolo in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Abbadia Alpina.

POSTI DI RUOLO N. 4.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	39.911,68
2. Retribuzioni per supplenze	»	680 —
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.648,80
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	26,10
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per le scuole non classificate	»	
Totale	L.	43.266,58

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	3.275,39		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	3.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.600 —		
			»	8.075,39
Contributo a carico dello Stato dal 5 dicembre 1928			L.	35.191,19

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 334.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2403.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Potenza ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 224, col quale il comune di Pignola è stato aggregato al comune di Potenza e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Potenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Potenza, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'articolo 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Potenza dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Pignola sostenne l'effettiva spesa di lire 50.735,31;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 954, 7 ottobre 1926, n. 2094, e 21 ottobre 1926, n. 2092, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Pignola, ora aggregato al comune di Potenza, i corrispondenti contributi di L. 2378,17, L. 4800 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Potenza, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Pignola, in applicazione dell'articolo 11 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 41.157,14 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 5. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Potenza in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Pignola.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.		47.802,01
2. Retribuzioni per supplenze	»		13,30
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»		
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»		
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»		2.920 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»		
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per le scuole non classificate	»		
Totale	L.		50.735,31
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	2.378,17	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.800 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —	
	»		9.578,17
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929	L.		41.157,14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 335.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1929, n. 2409.

Proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del giugno-luglio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, convertito in legge con legge 8 luglio 1929, n. 1484, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11/24 luglio 1928;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio di cui sopra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11/24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro d'Italia e il Gerente il Ministero degli affari esteri persiano, in data 6 novembre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 10 novembre 1929-VIII.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 14. — MANCINI.

R. LEGAZIONE D'ITALIA IN PERSIA

N. 865. Téhéran, le 6 novembre 1929.

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 9 Août dernier, du règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse daté du 25 Juin 1928, les dispositions dudit règlement expirent le 10 Novembre 1929.

Le Gouvernement Italien, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'au 10 Mai 1930.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

G. DANEO
Ministre d'Italie

Son Excellence
Monsieur H. GAFFARY
Directeur Général du Ministère Impérial des Affaires Etrangères
TÉHÉRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Téhéran, le 6 novembre 1929.

N. 9559.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 9 Août dernier, du règlement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie daté du 25 Juin 1928, les dispositions dudit règlement expirent le 10 Novembre 1929.

Le Gouvernement Persan, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'au 10 Mai 1930.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Directeur Général du Département Politique
H. GAFFARY

Son Excellence
Monsieur G. DANEO
Ministre d'Italie
TÉHÉRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. **2410**.
Istituzione di due posti di addetto navale aggiunto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122;
Visto il Nostro decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, sugli addetti militari e navali ed aeronautici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1929 sono istituiti due posti di addetto navale aggiunto.

Art. 2.

Agli addetti navali aggiunti di cui all'art. 1 verrà corrisposta a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri:
1° un'indennità di prima sistemazione di L. 4000;
2° una diaria ed una indennità mensile da fissarsi dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli della marina e delle finanze.

Art. 3.

I posti di addetti navali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, sono ridotti a 9.

Art. 4.

Per quanto non regolato dal presente decreto, sono applicabili agli addetti navali aggiunti le disposizioni di cui al Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122, e al Nostro decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. **2412**.
Norme per la vendita a sudditi stranieri di navi e galleggianti della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242;
Visto il Codice di commercio, libro II, ed il Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e per la Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2794;
Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per le comunicazioni, per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vendite e le cessioni totali o parziali a favore di stranieri, di navi mercantili inscritte nelle matricole delle navi o nei registri dei galleggianti della Tripolitania e Cirenaica nonchè la costituzione a favore di stranieri di diritti reali sulle navi e sui galleggianti predetti sono subordinate all'autorizzazione del Ministro per le colonie, il quale per le sole navi munite di atto di nazionalità e nei casi previsti dal seguente art. 2 anche per i galleggianti provvederà previo accordo col Ministero delle comunicazioni.

La facoltà di concedere tale autorizzazione per i galleggianti che non siano compresi tra quelli di cui all'articolo seguente potrà essere delegata ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

La vendita delle navi mercantili che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 2794, e che siano passate nelle matricole delle navi o nei registri dei galleggianti della Tripolitania e Cirenaica sarà inoltre subordinata all'applicazione delle norme dello stesso decreto-legge ed alle altre che regolano nel Regno la medesima materia.

Art. 3.

Gli atti stipulati in contravvenzione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono nulli e non debbono essere ricevuti dalle autorità marittime e consolari alle quali fossero presentati per la trascrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — CIANO — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 91.

Proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 novembre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° dicembre 1929, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 13. — MANCINI.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sous Directions des affaires administratives
et des unions internationales

Paris, le 30 novembre 1929.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître a Votre Excellence que le Gouvernement Français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1930 le *modus vivendi* d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

BRIAND.

Son Excellence
le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

AMBASCIATA DI S. M. IL RE D'ITALIA
PARIGI

N. 6579

Paris, le 30 novembre 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1930 le *modus vivendi* d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du trois décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

MANZONI.

Son Excellence
Monsieur BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione **339.**

REGIO DECRETO 17 febbraio 1930, n. **95.**

Norme per i trasferimenti dei presidi e dei professori delle Regie scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pubblicazione dell'elenco delle cattedre vacanti nei Regi istituti medi di istruzione prevista dall'art. 80 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, è fatta entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 2.

I presidi ed i professori dei Regi istituti medi di istruzione che chiedano il trasferimento, devono redigere, ed allegare alla domanda di cui all'art. 81 del regolamento citato nel precedente articolo, una apposita scheda, che viene fornita dal Ministero.

Art. 3.

Non è ammesso il trasferimento per domanda d'un preside o di un professore dalla sede in cui si trovano assegnati per effetto di prima nomina o di trasferimento per domanda, se non dopo trascorsi almeno due anni dalla prima nomina o dal precedente trasferimento per domanda, tranne che concorrano le speciali ragioni di famiglia accennate nell'art. 7, comma 3°, del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Non si considerano all'effetto di cui sopra i trasferimenti per domanda disposti per l'anno 1929-1930.

Art. 4.

I trasferimenti per domanda dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione hanno effetto dal 16 settembre e sono disposti di regola nella prima quindicina di giugno.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, contrarie al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **340.**

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. **92.**

Autorizzazione al Patronato scolastico di Dogliani ad accettare un'eredità ed un legato.

N. 92. R. decreto 7 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Dogliani viene autorizzato ad accettare l'eredità ed il legato disposti in suo favore dal signor Francesco Drocco con testamento olografo 11 maggio 1925, e nel tempo stesso ad accettare la proposta — fatta dalla vedova Drocco — di cessione di ogni diritto sulla eredità e sul legato suindicati e dei relativi pesi, dietro il corrispettivo di lire ventimila.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **341.**

REGIO DECRETO 28 settembre 1929, n. **2408.**

Fusione delle Opere pie « Ospedale maggiore della carità », « Ospedale di S. Giuliano » ed « Istituto De Pagave », con sede in Novara, in un unico ente denominato « Ospedale maggiore della carità di Novara ed Opere pie riunite ».

N. 2408. R. decreto 28 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ospedale maggiore della carità », « Ospedale di San Giuliano » e « Istituto De Pagave », con sede in Novara, sono fuse in unico ente denominato « Ospedale maggiore della carità di Novara ed Opere pie riunite », ed è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico del nuovo ente.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **342.**

REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. **2413.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione degli utenti del canale « La Nuova », con sede in Centallo.

N. 2413. R. decreto 7 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione degli utenti del canale « La Nuova », con sede nel comune di Centallo (Cuneo), e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1929.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la inserzione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, approvato con R. decreto 5 febbraio 1923, dei corsi d'acqua sottoindicati;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine:

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Udine.

NB. — Nella seconda colonna l'indicazione di: fiume, torrente, vallone, rio, cava, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
		VERSANTE ADRIATICO		
1	F. Fella	F. Tagliamento	Pontebba Malborghetto	Tutto il suo corso dallo sbocco alle origini
2	T. Pontebbana (infl. n. 1)	F. Fella	Pontebba	Affluente del Fella costituente tratto del vecchio confine italo-austriaco. Figura nel 1° elenco. Dalla foce del Fella alle origini
3	R. Bombas (infl. n. 2)	T. Pontebbana	Id.	Dalla foce alle origini
4	R. degli Uccelli (infl. n. 1) (Vogel bach)	F. Fella	Id.	Id id.
5	R. Molino (Val Sinauz) (infl. n. 1)	Id.	Id.	Id id.
6	R. Bianco (Weisenbach) (infl. n. 1)	Id.	Malborghetto	Id id.
7	T. Malborghetto (infl. n. 1)	Id.	Id.	Id id.
8	T. Uque (infl. n. 1)	Id.	Id.	Id id.
9	R. Rauna (infl. n. 8)	T. Uque	Id.	Id id.
10	R. Filza (infl. n. 8)	Id.	Id.	Id id.
11	R. Vuom (infl. n. 1)	F. Fellà	Tarvisio	Dalla confluenza col R. Cella alle origini
12	R. Cella (infl. n. 1)	Id.	Id.	Dalla confluenza col R. Vuom alle origini
13	R. Seisera (infl. n. 1)	Id.	Id. Malborghetto	Dalla foce alle origini
14	R. Zolfo (infl. n. 1)	Id.	Id.	Id id.
		VERSANTE DEL MAR NERO		
15	F. Slizza (F. Schlitza)		Tarvisio	Tutto il corso sul territorio del Regno. Dal confine italo-austriaco presso Porticina al Lago di Raibl
16	R. Capin (R. Badstubler)	R. F. Slizza	Id.	Tutto il corso nel territorio del Regno e che ne è confine. Dalla foce alle origini
17	R. Canale (Mullgraben) (infl. n. 15)	F. Slizza	Id.	Dalla foce alle origini

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
18	R. dei Carri (Wagenbach)	F. Slizza	Tarvisio	Dalla foce alle origini
19	Canal dell'Inferno (infl. n. 18)	Rio dei Carri	Id.	Id id.
20	R. Bartolo (infl. n. 15)	R. Slizza	Id.	Id id.
21	R. Lussari (infl. n. 20)	R. Bartolo	Id.	Id id.
22	R. Sriutte (Schutt bach) (infl. n. 15)	F. Slizza	Id.	Id id.
23	Rio Freddo (Kaltwasser Tal)	Id.	Id.	Id id.
24	Rio Parfido (Kressbrunn-bach) (infl. n. 23)	Rio Freddo	Id.	Id id.
25	Lago di Raibl (Raibler See)	F. Slizza	Id.	Tutto lo specchio d'acqua
26	R. del Lago (Seebach) (infl. n. 25)	Lago di Raibl	Id.	Dalla foce nel Lago di Raibl alle origini
27	R. Rutto piccolo (infl. n. 15) Kleingrenthbach)	F. Slizza	Id.	Dalla foce alle origini
28	R. Bianco (Weissembach)	Id.	Id.	Id id.
29	R. Leifer (Grilzgraben o Messergraben) (infl. n. 28)	R. Bianco	Id.	Id id.
30	Rio del Lago (Seebach) (infl. n. 28)	Id.	Id.	Dalla foce al Lago alto di Weissenfels
31	Rio Nero (Schwarzen-bach) (infl. n. 30)	Rio del Lago	Id.	Dalla foce alle origini
	LAGHI DI WEISSENFELS			
32	Lago basso (Unterer Sec)	Rio del Lago	Tarvisio	Tutto lo specchio dell'acqua
33	Lago alto (Oberer Sec)	Id.	Id.	Id. id.
34	R. Solitario (infl. n. 30)	Id.	Id.	Dalla foce alle origini
35	Rio Confine (Scheis Bach)	R. Bianco	Id.	Id id.
36	Rio degli zingari o della Chiusa (Klausenbach) (infl. n. 15)	F. Slizza	Id.	Tutto il corso nel territorio del Regno, dal confine italo-austriaco alle origini

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gl'interessati potranno produrre opposizioni e la provincia di Udine potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere direttore della Sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile di Tolmezzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1930.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;

Ritenuto che in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali parte del territorio della ex provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio dell'Alto Commissariato di Napoli;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Napoli;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre opposizione l'Amministrazione provinciale di Napoli;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

Comuni di Roccamonfina, Teano, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca.

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente Valle Amati	Fiume Savone	Roccamonfina	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese.
2	Sorgente Santuccia	Id.	Teano, Roccamonfina	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa.
3	Sorgente o Mofeta « Grande Inferno »	Garigliano	Rocca d'Evandro	Id.
4	Sorgente Aurielli e Cataferi	Id.	Sessa Aurunca	Id.
5	Sorgente o Mofeta degli ospiti o « Piccolo Inferno »	Id.	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*:

DI CROLLALANZA.

(1253)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14288.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Saulic fu Giovanni, nato a Trieste il 22 aprile 1888 e residente a Trieste, Servola, n. 1220, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Saulic è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Saulic nata Cerneca di Antonio, nata il 17 giugno 1890, moglie;
2. Wilsoncino di Giuseppe, nato il 30 novembre 1918, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(401)

N. 11419-13505.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sciuca fu Carlo, nato a Trieste il 14 settembre 1896 e residente a Trieste, Scorcola Coronec n. 685, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sciuca è ridotto in « Lucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesta Sciuca nata Lavarone di Maria, nata il 29 dicembre 1897, moglie;
2. Nedda di Mario, nata il 13 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(403)

N. 11419-11148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentino Sedeucic fu Antonio, nato a Canale d'Isonzo il 9 febbraio 1870 e residente a Trieste, via P. Castaldo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sedeucci ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Sedeucic è ridotto in « Sedeucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Sedeucic nata Furlan di Antonio, nata il 4 dicembre 1880, moglie;
2. Vittoria di Valentino, nata il 5 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(404)

N. 11419-10104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Seunig fu Raimondo, nato a Trieste il 6 novembre 1866 e residente a Trieste, via Fonderia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Seunig è ridotto in « Suni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pasqua Seunig [illegible] Bestiak fu Giovanni, nata il 24 marzo 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(405)

N. 11419-10594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Sicherl di Antonio, nato a Trieste il 22 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Crispi, n. 60, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siccheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Sicherl è ridotto in « Siccheri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(406)

N. 11419-13097.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Miroslao (Miroslavo), Sleiko di Antonio, nato a Trieste il 12 marzo 1890 e residente a Trieste, via Buonarroti, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salice »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miroslao (Miroslavo) Sleiko è ridotto in « Salico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Andreina Sleiko nata Maurig di Giuseppe, nata il 30 novembre 1894, moglie;
2. Claudio di Miroslao, nato il 1° febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(407)

N. 11419-14168.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Stibilj ved. Baric fu Francesco, nata a Usbis presso Aidussina il 17 giugno 1869 e residente a Trieste, Gretta, n. 356, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Stibelli-Barisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Stibilj ved. Baric è ridotto in « Stibelli-Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(408)

N. 11419-13027.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ersilia Mazzoli ved. Stossich, nata a Trieste il 17 febbraio 1874 e residente a Trieste, corso Garibaldi, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, **quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta** opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ersilia Mazzoli ved. Stossich è ridotto in « Stossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato **decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.**

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(409)

N. 11419-14177.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Strekelj di Francesco, nato a Goriano (provincia di Gorizia) il 30 settembre 1888 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strechelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Strekelj è ridotto in « Strechelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Strekelj nata Vidmar di Giorgio, nata il 13 novembre 1888, moglie;
2. Salvatore di Angelo, nato il 29 dicembre 1914, figlio;
3. Maria di Angelo, nata il 25 marzo 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(410)

N. 11419-8956.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Valencic fu Augusto, nato a Trieste il 28 luglio 1887 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Valencic è ridotto in « Valente ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ione Valencic nata Karban fu Giorgio, nata il 26 luglio 1890, moglie;
2. Elda di Augusto, nata il 2 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(413)

N. 11419-3282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vattovaz fu Francesco, nato a Trieste il 10 luglio 1893 e residente a Trieste, via Fonderia n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Vattovaz è ridotto in « Vatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Vattovaz nata Gasparo fu Pietro, nata il 7 gennaio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(414)

N. 11419-13791.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Zwirn Giuseppe Giulio fu Giovanni, nato a Muggia il 7 maggio 1891 e residente a Trieste, via Cologna n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Refi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zwirn Giuseppe Giulio è ridotto in « Refi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olelia Zwirn nata Ciadro fu Antonio, nata il 9 giugno 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(421)

N. 11419-14241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Crecich di Carlo, nato a Trieste l'8 ottobre 1902 e residente a Trieste, Barcola - Bovedo n. 555, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Crecich è ridotto in « Cressi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita delle acque minerali artificiali « Sansoni ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 27 settembre 1929, n. 145, la Società italiana Acque Minerali Sintetiche Sansoni è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Antitterica Sansoni » dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Torino, via Duchessa Iolanda, 23.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di un litro e mezzo litro di vetro misto o mezzo bianco a forma liscia senza spalla con fondo liscio, chiuse con tappo meccanico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari (mm. 176x110) stampate in inchiostro bleu e rosso. Sull'etichetta è delimitato, da una inquadratura a linee rette, uno spazio rettangolare (mm. 171x78) che porta al centro il busto di Pasteur. Lungo il bordo superiore dell'inquadratura è scritto a caratteri alti mm. 6 « Acqua minerale artificiale sterilizzata da tavola » e sotto tale dicitura « Formula del prof. Sansoni » (altezza dei caratteri mm. 1,5). Nello spazio a sinistra della figura è delimitato da linee rosse un rettangolo di mm. 60x18 nel quale, a caratteri rossi è scritto su due righe il nome dell'acqua « Antitterica Sansoni ».

Al di sotto del rettangolo sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione ed i risultati dell'analisi batteriologica. Dall'altro lato della figura sono riportati i risultati dell'analisi chimica; sotto la figura la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento e lungo tutto il bordo inferiore le onorificenze ottenute.

Nella parte alta dell'etichetta, fuori quadro è scritto a caratteri rossi alti mm 23 « Sansoni » e sovrastante a tale parola, a caratteri bleu alti mm. 8 « Sintetiche », il tutto conforme all'esemplare allegato.

Inoltre, con decreti di pari data nn. 146 e 147 e con decreto in data 14 novembre 1929-VIII, n. 149, la stessa Società italiana Acque Minerali Sintetiche Sansoni è stata autorizzata alla libera vendita delle acque minerali artificiali « Digestiva intestinale Sansoni », « Antiurica Sansoni » e « Digestiva Gastrica Sansoni » da essa prodotte nello stabilimento in Torino, via Duchessa Iolanda, 23. Tutte le acque suddette sono vendute in recipienti e con etichette aventi le stesse caratteristiche descritte per l'acqua « Antitterica Sansoni » salvo la modifica riguardante il nome dell'acqua rispettiva.

(1271)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale denominata « Alpina ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 novembre 1929-VIII, n. 150, la Società anonima « Alpina » è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Alpina » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Milano, via Porpora, 165.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da un litro e da mezzo litro circa, del tipo conosciuto in commercio col nome di Vichy, chiuse con tappo meccanico in ceramica con rondella di gomma, assicurato da una fascetta sulla quale è riportato il marchio di fabbrica ed il nome « Alpina ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 177x98 stampate su carta bianca nei tre colori: rosso, turchino e celeste pallido. L'etichetta è delimitata da una inquadratura costituita da due linee rette parallele turchine, grossa l'esterna e più sottile l'interna. Nella parte più alta dell'etichetta è delimitato, da una linea retta, un rettangolo a fondo bianco in cui è scritto a caratteri rossi « Formula del prof. Ernesto Bertarelli della R. Università di Pavia », seguono gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Al di sotto in un grosso fregio a fondo turchino carico spiccano a caratteri bianchi le parole « Acqua minerale artificiale » « Alpina » « Gastro digestiva ». Nella parte sottostante si trova in mezzo il marchio di fabbrica (veduta alpina nei colori turchino e celeste) attraversato dalla firma in rosso del prof. Ernesto Bertarelli.

Ai due lati, in due rettangoli uguali a fondo bianco (mm. 41x33) sono riportati in caratteri rossi, a sinistra i risultati dell'esame batteriologico e le indicazioni dell'acqua, a destra i risultati dell'analisi chimica. Lungo il bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti a caratteri rossi il nome e la sede della società produttrice. Inoltre alla base del collo delle bottiglie è applicata una piccola etichetta rettangolare e leggermente arcuata nel senso della lunghezza, con la dicitura « Alpina » (caratteri bianchi su fondo turchino carico) e « Gastro digestiva » (caratteri rossi su fondo celeste); il tutto conforme all'esemplare allegato.

(1272)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 50.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.69	Belgrado	33.65
Svizzera	368.52	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.774	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.655	Norvegia	5.105
Spagna	227.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.59	Rendita 3.50 %	67 —
Romania	11.357	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.33	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.18	Consolidato 5 %	79.85
New York	19.091	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.95	I Serie	73.95
Oro	368.37	II Serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	446166	250 —	Galimberti Luigi di Cesare, minore sotto la p. p. della madre Colombo *Enrichetta* fu Pasquale, ved. Galimberti, dom. a Milano.	Galimberti Luigi fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Colombo *Angela* fu Pasquale, ved. Galimberti, dom. a Milano.
3.50 %	109518	700 —	Accame *Maddalena* di Pietro, moglie di Chiozza Nicolò, dom. in Pietraligure (Genova), vincolata.	Accame *Nicoletta-Maddalena* di Pietro, moglie di Chiozza Nicolò *o Nicola* ecc., come contro.
»	430036	910 —	Accame *Maddalena* di Pietro, ved. di Chiozza Nicola o Nicolò, dom. a Loano (Genova).	Accame *Nicoletta-Maddalena* ecc., come contro.
»	353216	262 —	Chiozza Bernardo fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre Accame *Maddalena*, dom. in Loano (Genova); con usuf. vitalizio ad Accame *Maddalena* di Pietro.	Chiozza Bernardo fu Nicolò *o Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Accame *Nicoletta-Maddalena*, dom. come contro; con usuf. vitalizio ad Accame *Nicoletta - Maddalena* di Pietro.
Cons. 5 %	40107	800 —	D'Albore Diego fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. a Napoli.	D'Albore Diego fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre *Guarriello* Anna fu Domenico ecc., come contro.
» » » »	40108 40109 40110 40111	800 — 800 — 800 — 800 —	D'Albore Maria-Filomena, D'Albore Virginia, D'Albore Emilio, D'Albore Diego, Maria-Filomena, Virginia ed Emilio, fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. in Napoli. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. in Napoli.	D'Albore Maria-Filomena, D'Albore Virginia, D'Albore Emilio, D'Albore Diego, Maria-Filomena, Virginia ed Emilio, fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Guarriello* Anna fu Domenico, ved. ecc. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vitalizio a *Guarriello* Anna fu Domenico, ved. ecc. come contro.
3.50 %	401398	700	Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, Giuseppe ed Edoardo fu Giacomo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Jorio *Anna* fu Domenico, ved. Cavallo, dom. in Pinerolo (Torino), eredi indivisi del detto loro padre, con usuf. vitalizio a Jorio *Anna* fu Domenico, ved. di Cavallo Giacomo, dom. in Pinerolo.	Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, Giuseppe ed Edoardo fu Giacomo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Jorio *Maria-Anna* ecc. come contro; con usuf. vitalizio a Jorio *Maria-Anna* ecc. come contro.
	350519	5082 —	Pareto *Rosetta* fu Giacomo-Filippo, moglie di Gattorno Michele fu Sebastiano, dom. in Genova.	Pareto *Maria-Rosa-Vittoria* fu Giacomo-Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24973	2000 —	Rovetta *Luigi-Oliviero* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fogazzi Angelina fu Luigi, ved Rovetta, dom. a Brescia, con usuf. a quest'ultima.	Rovetta *Oliviero* fu Pietro, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	85330	215 —	Martines Amelia-Annita-Adelaide fu Giovanni, moglie di Aversa Salvatore, dom. a Messina, con usuf. vitalizio a Porri *Chiarina* fu Bernardino, ved. di Martines Giovanni, dom. a Naso (Messina).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Porri *Maria-Chiara* fu Bernardino, ved. ecc. come contro.
»	246520	2360	Peretti *Alberto* di Oreste, minore sotto la p. p. del padre e nascituri da Calò Vittoria fu Giacomo, moglie di Peretti Oreste, dom. a Verona.	Peretti *Umberto* di Oreste, minore ecc. come contro.
3.50 %	442996	560 —	Galimbert *Ottavia* fu Carlo, moglie di Cassinis Giovanni Battista, dom. a Torino - vincolata.	Galimberti *Maria-Paola-Ottavia detta Ottavia* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
»	744751	35 —	Iacolino Angela di Antonio, moglie di Cascio Calogero fu Salvatore, dom. a Favara (Girgenti); con usuf. vitalizio a *Distefano Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a *Di Stefano Mariarosa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1121)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Terranova Pausania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Cagliari n. 2 in data 14 gennaio 1930-VIII, i lavoratori del porto di Terranova Pausania sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Filippo Corridoni ».

(1269)

Ordinamento delle maestranze portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Reggio Calabria n. 10, in data 13 febbraio 1930-VIII, i lavoratori portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni sono stati riuniti in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Tommaso Gulli dei lavoratori portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni ».

(1270)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 8 febbraio 1930-VIII in Celle Enomondo, provincia di Alessandria, venne attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

(1274)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 30 gennaio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mosio, provincia di Mantova, con orario limitato di giorno.

(1273)

Si comunica che il giorno 3 febbraio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Eufemia Marina, provincia di Catanzaro, con orario limitato di giorno.

(1275)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.